

COSTITUZIONE FONDO 2024 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PARTE STABILE

Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione

	RISORSE STABILI	descrizione	€	€	€		
ART 79 C.1 lett.a) CCNL FL 2022 e ART.67 C.1 CCNL FL2018	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART 31 C. 2 CCNL 02-05)			32.560			
	CCNL 01.04.1999 art. 15		32.349				
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (g.s. cessato 31.12.2002)	212				
	CCNL 1.04.1999 art. 4 C. 2		-				
	CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 1	0,62% monte salari anno 2001	1.747	1.747			
	CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 6	0,50% monte salari anno 2001	1.409	1.409			
	CCNL 11.04.2008 ART 8 C.7 (CCNL 06-09)	0,6% monte salari 2005	1.875	1.875			
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2			6.002	4.868	ante 2017	
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (r.a cessato 31.03.2004) € 80,99*13	1.053		1.134	post 2017	
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (d.s. cessato 31.01.2007) € 80,99*13	1.053		6.002		
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (r.b.cessato 30.07.2009) € 80,99*13	1.053				
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (a.p.cessato 31.12.2012) € 16,28*13	212				
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (d.g. cessato 2015) € 96,74 * 13	1.258				
		CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (matr.120 cessato 2019) € 15,80*13	205			
		CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (matr.30 cessato 30.04.2020) € 31,12*13	405			

ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	la cessazione della matricola 20 (ultimo giorno lavorativo il 30.11.2021) determina il seguente incremento: € 31,12*13= 404,56 relativi alla RIA	405			
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (r.a.) € 4,61*13	60			
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (d.s.) € 4,61*13	60			
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (r.b.) € 4,61*13	60			
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam(a.p) € 4,61*13	60			
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam matr. 30 4,61*13	60			
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	la cessazione della matricola 20 (ultimo giorno lavorativo il 30.11.2021) determina il seguente incremento: € 4,61*13= 59,93 relativi ad assegno riassorbibile	60			
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI STABILITA' E CERTEZZA			1.708		
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (r.a.)	427			
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (d.s.)	427			
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (r.b.)	427			
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (a.p.)	427			
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. C (d.g)				
CCNL 09/05/2006 ART. 4 C. 6	0,50% monte salari 2003	1.014	1.014		
CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 6	0,20% monte salari anno 2001	564	564		
IMPORTO UNICO INCREMENTATO AL 2024		46.878	46.877,72		
INCREMENTO DAL 2017 AL 2023		1.134	1.134,38		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017		45.743	45.743,34		

ART. 79 C.1 lett. b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018	n. 14 dipendenti per € 84,50	1.183,00 €
--	------------------------------	-------------------

NOTE:

questo incremento è stato introdotto a valere dal 2021 e quindi il valore per il 2024 resta invariato rispetto al 2023
 Alla data del 31.12.2018 sono presenti in servizi n. 14 unità: 1 operaio, 3 add. Assistenza, 2 amministrativi, 2 animatori e 6 infermieri.

5.

ART. 79 C.1 lett. d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	n. 12 dipendenti al 01.01.2021	2.459,21 €
--	--------------------------------	-------------------

UNITA' PERSONALE	MATRICOLA	CATEGORIA	DIFFERENZIALE ANNUO
	1011	C1	0
	20	B8	348,53
	1000	C6	334,75
	180	C1	0
	151	C1	0
	50	B8	348,53
	70	C6	334,75
	100	C6	334,75
	170	C4	75,4
	149	B4	13
	130	C6	334,75
	150	C6	334,75

4

TOTALE	2.459,21
---------------	-----------------

NOTE:

CFL174 - l'importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

6.

ART. 79 C.1-bis A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3

			A regime	Anno 2023	
Importo al fondo dal 01/04/2023 e a regime	N.personale	Importo	Totale	a bilancio	al fondo
Personale inquadrato nella categoria B3 di ingresso	3	1.124,90	3.374,70	778,78	2.595,92

NOTE:

Sono presenti n. 3 dipendenti posizione economica iniziale B3, di seguito la modalità di calcolo dell'importo a fondo

TOTALE PARTE STABILE 2024 € 55.728,45

COSTITUZIONE FONDO 2024 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PARTE VARIABILE

Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione

Data la consistenza della Parte Stabile per € 55.728,45€ si ritiene di incrementare la parte variabile per € 5.271,55.

IL FONDO SI COSTITUISCE PER € 61.000,00.

1.

ART. 79 comma 2 lettera C)	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016		2.114,55€
--	--	--	-----------

NOTE:

si valorizza la presenza di personale somministrato che partecipa attivamente alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi aziendali

2.

ART. 79 comma 5	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.	n. 14 dipendenti per € 84,50 anno 2021 e n. 14 dipendenti per € 84,50 anno 2022	0,00 €
-----------------------	--	---	--------

NOTE:

si evidenzia che le relative al 2021 e al 2022 incrementavano una tantum le risorse variabili soltanto nel fondo 2023 e dunque non vanno inserite nelle risorse variabili del 2024.

Di seguito si riporta l'art 18 comma bis del D.L 112/2008 (convertito L.133/2008) per cui le ASP sono escluse dai limiti di spesa sul personale:

Art. 18

Reclutamento del personale ((delle aziende e istituzioni)) pubbliche

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

2-bis. ((Le aziende speciali e le istituzioni)) *si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ((Le aziende speciali e le istituzioni)) adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. **Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.** Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.*

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART 31 C. 2 CCNL 02-05)			32.560
CCNL 01.04.1999 art. 15		32.349	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (g.s. cessato 31.12.2002)	212	
CCNL 1.04.1999 art. 4 C. 2		-	
CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 1	0,62% monte salari anno 2001	1.747	1.747
CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 6	0,50% monte salari anno 2001	1.409	1.409
CCNL 11.04.2008 ART 8 C.7 (CCNL 06-09)	0,6% monte salari 2005	1.875	1.875
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2			6.002
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (r.a. cessato 31.03.2004) € 80,99*13	1.053	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (d.s. cessato 31.01.2007) € 80,99*13	1.053	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (r.b. cessato 30.07.2009) € 80,99*13	1.053	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (a.p. cessato 31.12.2012) € 16,28*13	212	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (d.g. cessato 2015) € 96,74 * 13	1.258	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (matr.120 cessato 2019) € 15,80*13	205	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (matr.30 cessato 30.04.2020) € 31,12*	405	
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	la cessazione della matricola 20 (ultimo giorno lavorativo il 30.11.2021) determina il seguente incremento € 31,12*13= 404,56 relativi alla RIA	405	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (r.a.) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (d.s.) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (r.b.) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (a.p.) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam matr. 30 € 4,61*13	60	
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	la cessazione della matricola 20 (ultimo giorno lavorativo il 30.11.2021) determina il seguente incremento € 4,61*13= 59,93 relativi ad assegno riassorbibile	60	
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI STABILITA' E CERTEZZA			1.708
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (r.a.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (d.s.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (r.b.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (a.p.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. C (d.g)		
CCNL 09/05/2006 ART. 4 C. 6	0,50% monte salari 2003	1.014	1.014
CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 6	0,20% monte salari anno 2001	564	564
IMPORTO UNICO INCREMENTATO AL 2024		46.878	46.877,72
INCREMENTO DAL 2017 AL 2024		1.134	1.134,38
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017		45.743	45.743,34

ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alladate del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019

n. 13 dipendenti per € 83,20

1.081,60

ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoriae gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;			1.531,00
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	NESSUN PERSONALE CESSATO NEL 2023 GODEVA DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO A P. A.P.		0,00
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.d) dell'importo di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	NESSUN PERSONALE CESSATO NEL 2023 GODEVA DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO "PIU' FAVOREVOLI"		0,00
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimenti di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimenti di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	NON APPLICABILE		0,00
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che derivano dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	NON APPLICABILE		0,00
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	NON APPLICABILE		0,00
ART. 79 C.1 lett. b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018	n. 14 dipendenti per € 84,50		1.183,00
ART. 79 C.1 lett. c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	NON APPLICABILE		0,00
ART. 79 C.1 lett. d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoriae gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.			2.459,21
ART. 79 C.1-bis A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art.13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.	3 dipendenti B3 quota pro capite € 1.124,90		2.595,92
		TOTALE PARTE STABILE DEL FONDO 2024	55.728,45

RISORSE VARIABILI ANNO 2024	DESCRIZIONE	IMPORTO
ART. 79 comma 2 lettera a)	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa prevista e nel rispetto di questi ultimi; k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	NON APPLICATO
ART. 79 comma 2 lettera b)	un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	3.157,00 €
ART. 79 comma 2 lettera c)	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016	2.114,55
ART. 79 comma 2 lettera d)	delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	NON APPLICATO
ART. 79 comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	
ART. 79 comma 4	Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle	
ART. 79 comma 5	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.	0,00 €
ART. 79 comma 6	stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, stabilisce che: le Istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ... (ex IPAB) ... sono escluse dai limiti di cui al periodo precedente, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati" ... escludono quindi le ASP/RSA da vincoli di riduzione di costi del personale-	NON APPLICABILE
	PARTE VARIABILE 2024	5.271,55 €
	PARTE STABILE 2024	55.728,45 €
	TOTALE – COSTITUZIONE FONDO 2024	61.000,00 €